

Accordo

per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art.43) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (art.45), Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

TRA

La Regione Siciliana

(Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale)

E

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro Confindustria Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confimprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigiani Sicilia, Confcommercio Sicilia, Confapi Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia, UNCI Sicilia, Unicoop Sicilia, Confagricoltura Sicilia, Coldiretti Sicilia, CIA Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confprofessioni Sicilia e dei lavoratori CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia, UGL Sicilia

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

E

L'Università degli Studi di Palermo, L'Università degli Studi di Catania, L'Università degli Studi di Messina, L'Università Kore di Enna

E

Gli Istituti Tecnici Superiori

"Fondazione I.T.S. Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le attività culturali Archimede" – Siracusa

"Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica Provincia di Enna"

"Fondazione I.T.S. - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema Alimentare - Albatros" Messina

“Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile - Trasporti” Catania

“Fondazione I.T.S. Steve Jobs – Tecnologia dell’informazione e della comunicazione Caltagirone (CT).

Di seguito denominate “Parti”

VISTI

- La Raccomandazione UE 2013/c 120/01 sull’istituzione di una “*Youth Guarantee*” con l’obiettivo di garantire ai giovani di età inferiore ai 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro;
- Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l’Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell’Istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;
- L’iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di “*alleanza europea per l’Apprendistato*” con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell’apprendimento basato sul lavoro;
- Il "Piano d'azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro (Italia 2020)", realizzato dal MLPS e dal MIUR, che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sull'integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro [...]"
- La Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*” ed, in particolare, all’art.4 “*Alternanza scuola-lavoro*”;
- Il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante: “*Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art.4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53*”;

- La Legge 17 ottobre 1967, n. 977 ed s.m.i. di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 in materia di tutela del lavoro dei minori;
- Il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante *“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante *“Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”*;
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 recante *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a*

3/27

norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante *“Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”*;
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del comportamento degli studenti;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e

la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante *“Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”*;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante *“Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”*;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, recante *“Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 recante *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015, recante *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti”*;
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- L'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- L'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- L'Intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle *"Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40"*, recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2011;
- L'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge 183/2014 *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei*

Fiumi R

lo

6/27

6/27

rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

- Il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, recante: *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
- Il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, che all'articolo 42 comma 5 rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- La Legge 13 luglio 2015 n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- La Guida Operativa del 8 ottobre 2015 per la scuola dedicata alle nuove attività di alternanza scuola-lavoro redatta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Il D.I. del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 *"Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*;
- I Protocolli d'Intesa del 7 settembre 2015 tra il MIUR-USR per la Sicilia, gli Assessorati dell'Istruzione e della Formazione professionale e della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e le Aziende per l'avvio del Programma di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore per la cui realizzazione sono individuate le sedi scolastiche l'I.S. "Fedele" di Agira (EN) e I.S. "Volta" di Palermo che prevedono, all'art. 8 comma 1, un numero massimo di 211 ore in Azienda per ciascun anno scolastico durante il periodo di svolgimento delle lezioni da parte degli studenti-apprendisti del 4° e il 5° anno;
- la Deliberazione n°113 del 20/05/2014 della Giunta Regionale di Governo;

- la Deliberazione n°212 del 10/07/2014 della Giunta Regionale di Governo;
- la Deliberazione n. 309 del 16 dicembre 2015 della Giunta Regionale di Governo;
- la Deliberazione n° 119 del 06/04/2016 della Giunta Regionale di Governo;
- Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016 e l'Allegato <<A>> sub 1 <<Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>>;
- la Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";
- il Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016 (con relativi allegati) che ha adottato il repertorio delle qualificazioni della regione siciliana e disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e s.m.i;
- La nota n. 918 del 19/01/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia avente per oggetto *"Programma di apprendistato per il diploma di Istruzione superiore a.s. 2015/16 ai sensi del D.lgs. 81/2015 trasmissione accordo per l'attuazione del programma in apprendistato per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17"*;
- L'Accordo del 05 febbraio 2016 tra gli Assessorati Istruzione e formazione professionale e del Lavoro della Regione Siciliana, le Parti Sociali e l'USR Sicilia che, nell'ambito della realizzazione del programma in apprendistato per gli a.s. 2015/16 e 2016/17, definisce i tempi e la durata della formazione interna (in azienda) a norma e per effetto dell'art. 10 del D.I. del 12 ottobre 2015;
- Il Decreto Interassessoriale dell'11 febbraio 2016, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che stabilisce l'applicazione diretta e immediata del D.I. 12 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 296 del 21/12/2015 e determina le ore di formazione interna (aziendale);
- Il Decreto Interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che recepisce il DM del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 e i relativi allegati;
- Il Protocollo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal Decreto Legislativo

     8/27

24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016) <<ALLEGATO A Sub 2>> alla Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016;

PREMESSO CHE

- Nel nostro paese, secondo le rilevazioni ISTAT, è presente un elevato tasso di disoccupazione, che nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni raggiunge la soglia del 41,6%;
- I dati Eurostat, pubblicati il 9 ottobre 2015 nell'Eurostat regional yearbook, che evidenziano la Sicilia come la regione europea con il più basso tasso di occupazione (42,4%);
- La popolazione giovanile che studia e lavora risulta notevolmente ridotta rispetto alla media UE (3,7% rispetto al 12,9% UE) e risulta scarsamente diffuso il sistema duale di apprendistato (XV rapporto ISFOL);
- Da diversi anni a livello europeo si è posta l'attenzione sui Neet (Not in Education, Employment or Training), giovani non più inseriti in un percorso scolastico/formativo ma neppure impegnati in un'attività lavorativa. In Italia la quota di giovani Neet è di molto superiore a quella della media europea. Secondo i numeri diffusi dall'Istat nel rapporto Noi Italia 2014, in Italia i «Neet» sono oltre due milioni e costituiscono circa il 24% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, una quota significativamente superiore a quella media dell'Unione Europea (15,9 %);
- Il collegamento scuola e lavoro, allo stato attuale poco sviluppato, è considerato un fattore propulsivo per il contrasto della disoccupazione consentendo di adeguare la formazione culturale degli studenti alla necessaria preparazione di base richiesta nel mondo del lavoro;
- L'impegno della Regione Siciliana è di mantenere l'attenzione costante allo sviluppo delle competenze di base nella formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, oltre che a mantenere fermi, anche per gli apprendisti, i riferimenti agli standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale riferibili alle medesime figure professionali, anche attraverso strumenti di politiche attive del lavoro volti a ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani anche attuati attraverso il Programma "FixO YEI - Azioni in favore dei Giovani NEET in transizione Istruzione/Lavoro" promosso dal MPLS e Italia Lavoro SpA in continuità al Programma "FixO S&U";



9/27

CONSIDERATO

- Il rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese, in particolare nel territorio siciliano che registra elevati tassi di dispersione scolastica e disoccupazione giovanile, individuando nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati ai fini della loro effettiva spendibilità nel mercato del lavoro;
- Di rendere immediatamente operativa la disciplina di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 per una rapida fruibilità della nuova disciplina sul territorio regionale;
- Di fare salve le sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previo Accordo in conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e la sperimentazione regionale del Programma di apprendistato di cui ai Protocolli del 7 settembre 2015 e gli Avvisi prot. 14183 e prot. n.14182 del 21/9/2015 di cui al D.A. 03/GAB dell'11 febbraio 2016.

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato,

e fermo restando quanto disposto dai commi da 1 a 4 dell'articolo 42 decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, che, al successivo comma 5 del medesimo articolo 42, rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi:

a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 5 dello stesso articolo 42, le Parti concordano quanto segue

Art. 1

Ambiti di applicazione

Le discipline del presente accordo si applicano ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 e secondo quanto previsto dal Decreto Interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che recepisce il DM 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 e i relativi allegati, a partire dalla data di stipula del presente

10/27

[Handwritten signatures and initials]

Accordo. Le discipline dei rapporti di lavoro di apprendistato previsti nel presente accordo sono da riferire esclusivamente alle attività, ivi comprese quelle formative, svolte in Azienda. Le restanti parti didattico formative si svolgono sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

Art. 2

Età di assunzione

- a) Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 43 del D.lgs. 81/15: possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
- b) Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del D.lgs. 81/15: possono essere assunti con il contratto di apprendistato di terzo livello, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Art. 3

Durata dell'apprendistato


La durata dei contratti di apprendistato non può essere inferiore ai 6 mesi. In particolare:

- a) Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 43 del D.Lgs 81/15: la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. La durata massima non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Nell'ambito di applicazione del sistema duale in base ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali;



11/27



b) Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del D.Lgs 81/15: la durata del contratto e le modalità della formazione vengono concordate dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa secondo il format di protocollo di cui all'allegato 1 del DM 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 che stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Nell'ambito di applicazione del sistema duale, per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (deroga ex art.43 comma 8 Dlgs. 81/2015), i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedono specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.


Ferma restando la durata complessiva del contratto determinata dagli standard di cui al D.M. 12 ottobre 2015, è consentito di articolare lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di un titolo formale, in più stagioni attraverso più rapporti stagionali a tempo determinato.

In tal caso la quantificazione del periodo del contratto è dato dalla durata del rapporto di lavoro stagionale, comprensiva della formazione interna, più la durata della formazione esterna (di cui al DM 12 ottobre 2015), realizzata posteriormente o antecedentemente alla conclusione o all'avvio del rapporto di lavoro stagionale.

In questa fattispecie la formazione esterna e la formazione interna, di cui agli standard citati, da rendere da parte dell'apprendista e del datore di lavoro sono proporzionate a 11 mesi e moltiplicata per il numero dei mesi lavorati.

L'eventuale partecipazione a corsi articolati su blocchi d'insegnamento, anche fuori dal periodo di copertura del contratto di lavoro, viene computata ai fini del monte ore complessivo di formazione in aula.

12/27



Per ciascun periodo di formazione viene riconosciuto allo studente un pacchetto crediti che concorre al computo del periodo complessivo di formazione per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale.

Ferma restando la durata complessiva del contratto determinata dagli standard di cui al D.M. 12 ottobre 2015, è consentito di articolare lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di un titolo formale instaurando un rapporto a tempo parziale, purché la ridotta articolazione oraria non provochi il vanificarsi del raggiungimento della finalità formativa - interpello n. 7209 del 13-12-2006: <<pur in presenza di un orario ridotto, l'impegno formativo, inteso in termini di durata e di contenuti, debba restare invariato>>

Art. 4

Forma e contenuto del contratto

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta. Ad esso viene allegato il Piano Formativo Individuale (P.F.I.) secondo lo schema recepito di cui all'allegato 1a del DM 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015, predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento proattivo dell'impresa.

Art. 5

Periodo di prova

Il periodo di prova non può avere durata superiore ai 3 mesi. Per l'assunzione in prova è richiesto l'atto scritto. Nel caso in cui il periodo di prova non sia stato stabilito con atto scritto, la durata di detto periodo è pari a quella ordinariamente prevista dal CCNL vigente per il livello di inquadramento iniziale. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa malattia o di infortunio, l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta il recesso, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

Art. 6

Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

Per i contratti di apprendistato stipulati nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni, la durata del rapporto di apprendistato può essere prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

Art. 7

Retribuzione

1. Per le ore di formazione svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa (c.d. formazione esterna), il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo così come previsto dai commi 7 e 3, rispettivamente degli artt. 43 e 45 del D.Lgs 81/2015;
2. Per le ore di formazione svolte dall'apprendista a carico del datore di lavoro (c.d. formazione interna) è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%, quale valore minimo e migliorabile, di quella che gli sarebbe dovuta così come previsto commi 7 e 3, rispettivamente degli artt. 43 e 45 del D.Lgs 81/2015;
3. Per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario ordinamentale", il trattamento economico è determinato, in via sussidiaria e cedevole rispetto alla contrattazione collettiva nazionale:
 - a. all'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015 va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale - coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all'art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 - al fine della determinazione della retribuzione di riferimento;
 - b. fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, per i contratti di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui alla lettera a) del presente comma, come sotto riportata, ed in applicazione della tabella allegata al presente accordo:

	Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo anno	non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno	non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno	non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Quarto anno	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
-------------	--

c. fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015 sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:

c.1) per i percorsi di durata superiore all'anno,

- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.

c.2) per i percorsi di durata non superiore all'anno.

- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.

Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.

Al fine di un corretto calcolo della retribuzione dell'apprendista il piano formativo individuale deve prevedere ed evidenziare la suddivisione delle ore, preferibilmente per gruppi, in ore di formazione svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa (c.d. formazione esterna), ore di formazione svolte dall'apprendista a carico del datore di lavoro (c.d. formazione interna) e ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario ordinamentale". Qualora dovessero intervenire modifiche al piano formativo individuale, le stesse dovranno essere comunicate, tra le parti, entro 5 giorni.

In allegato la tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato e gli anni dei percorsi di istruzione e formazione

Gli istituti contrattuali, per quanto di competenza del datore di lavoro, la cui maturazione e importo sono calcolati in base alla retribuzione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia ed infortuni), vanno riproporzionati alle percentuali retributive e prendendo a riferimento il piano formativo di cui ai commi precedenti.

Art. 8

15/27

Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo da raggiungere al termine del percorso e con le competenze ed abilità già possedute dall'apprendista. Esso, inoltre, indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché i nomi dei tutor nell'ambito del contratto di apprendistato. A norma e per gli effetti dell'art. 42 c. 1 del d.lgs. 81/2015 nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale viene predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento proattivo dell'impresa.

Il piano formativo individuale e il protocollo di formazione (artt. 43, comma 6, e art. 45, comma 2), comprenderanno puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento;

Art 9

Requisiti del datore di lavoro


Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) Capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- e) Capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali.

Art. 10

Tutor

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor formativo e di un tutor aziendale, che devono essere individuati nel piano formativo. Per ogni apprendista, l'istituzione formativa individua un tutor formativo e l'azienda individua un tutor aziendale, i quali durante l'intera durata del periodo di apprendistato presiedono all'integrazione della formazione e dell'attività didattica con l'attività lavorativa. In particolare, al tutor aziendale sono assegnate le seguenti funzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



16/27



- L'accoglienza e l'accompagnamento all'inserimento formativo nei processi di lavoro
- La facilitazione e il sostegno all'apprendimento tramite i momenti dell'alternanza formativa tra teoria e pratica
- Il monitoraggio dell'attività formativa interna all'azienda.

Art. 11

Profili formativi dell'apprendistato e certificazione delle competenze

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo previsto all'art. 43 c.6 del d.lgs. 81/2015, nonché di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali del 12 ottobre 2015, così come recepito dalla Regione Siciliana con il decreto interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. Per quanto riguarda gli standard formativi si rinvia a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali del 12 ottobre 2015, nonché dal decreto interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che recepisce il DM del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 e relativi allegati.

Gli apprendisti hanno diritto alla validazione delle competenze, anche nei casi di abbandono e risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

Ai fini della valutazione e della certificazione finale e, laddove previsto dall'ordinamento, dell'ammissione all'annualità successiva, l'apprendista deve aver frequentato almeno i tre quarti della formazione interna ed esterna di cui al piano formativo individuale.

Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, quando previsti dagli ordinamenti di riferimento, si effettuano tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel P.F.I..

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, some with initials and dates like '17/27'.

In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, è rilasciato all'apprendista una certificazione delle competenze secondo le previsioni regionali che consenta la registrazione dei dati anche sul fascicolo elettronico del lavoratore.

Le parti che sottoscrivono il presente accordo, inoltre, si danno reciprocamente atto che:

- E' in itinere nella Regione Siciliana la definizione del processo di certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con la garanzia di idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali a livello regionale;
- Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiranno credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo.
- La Regione garantisce il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
- le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente atto sono impegnate a favorire ognuna delle opportunità di apprendimento non formale e informale e ogni successivo processo di convalida collaborando in piena sinergia ed a supporto del ruolo fondamentale che svolgono nel territorio i servizi per l'impiego, gli enti bilaterali, le organizzazioni giovanili, gli operatori socioeducativi, gli istituti di istruzione e formazione e le organizzazioni della società civile.

Art. 12

Ferie

Le ferie e i permessi festività soppresse - per i quali si applicano le relative disposizioni dei CCNL di riferimento - sono fruite collettivamente dagli apprendisti durante l'anno scolastico in piena coincidenza con il periodo di sospensione dell'attività didattica secondo il calendario dell'istituzione scolastica, universitaria e formativa e, al termine delle lezioni, per la parte residua, nel periodo indicato dall'azienda al fine di favorire la proficua pianificazione e l'efficacia del piano formativo aziendale.

Art. 13

Monitoraggio e Osservatorio

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a costituire un Gruppo di Coordinamento finalizzato a monitorare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione, l'utilizzo dei contratti di apprendistato. Il Gruppo, monitora, altresì, l'avanzamento delle iniziative e delle attività previste dall'accordo, coordina le iniziative di comunicazione riferite all'accordo stesso, individua e promuove le "buone prassi" sperimentate ed identificate in collaborazione con i diversi attori del territorio necessariamente coinvolti nelle attività.

Art. 14

Decorrenza

La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai rapporti di lavoro instaurati successivamente a tale data.

Art. 15

Cedevolezza dell'Accordo

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamenti, nonché a quanto previsto per l'apprendistato dai CCNL di riferimento. In assenza di previsione della specifica tipologia di apprendistato nel CCNL di riferimento si applicano le norme dell'apprendistato professionalizzante. In caso di non individuazione del CCNL, si fa riferimento al CCNL più prossimo - come sfera di efficacia - all'attività economica esercitata dal datore di lavoro.

La disciplina del presente accordo interconfederale ed intercategoriale ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alla eventuale successiva contrattazione interconfederale, nazionale e regionale sullo stesso tema nonché rispetto a norme e regolamenti di emanazione nazionale e regionale.

Art.16

Norme Transitorie e Finali

Sono fatte salve le sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previo Accordo in conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e la sperimentazione regionale del Programma di apprendistato di cui ai Protocolli del 7 settembre 2015 e gli Avvisi prot. 14183 e prot. n.14182 del 21/9/2015 di cui al D.A. 03/GAB dell'11 febbraio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo 07 Dicembre 2016

Regione Siciliana

**Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale**


On.le Bruno Marziano



MIUR –USR per la Sicilia

Il Direttore Generale

Maria Luisa Altomonte




Università degli Studi di Palermo




Università degli Studi di Catania

L'Università degli Studi di Messina




Università Kore di Enna




Gli Istituti Tecnici Superiori

- “Fondazione I.T.S. Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le attività culturali Archimede” – Siracusa





- “Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica Provincia di Enna”



- “Fondazione I.T.S. - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema Alimentare - Albatros” Messina



- “Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile - Trasporti” Catania



- “Fondazione I.T.S. Steve Jobs – Tecnologia dell’informazione e della comunicazione Caltagirone (CT). *Stulifer*

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro



Confindustria Sicilia

Confartigianato Sicilia
Mede Gp

Confimprese Sicilia

CNA Sicilia

Casartigiani Sicilia

Confcommercio Sicilia

Salvatore Galati f. delegato

Confapi Sicilia

Anna Galati

Legacoop Sicilia

Confcooperative Sicilia

AGCI Sicilia

Salvatore Galati

UNCI Sicilia

Unicoop Sicilia

Confagricoltura Sicilia

Coldiretti Sicilia

CIA Sicilia



Confesercenti Sicilia


Confprofessioni Sicilia

Le associazioni sindacali dei lavoratori

CGIL Sicilia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pellegrino" or similar, written in a cursive style.

CISL Sicilia



UIL Sicilia



UGL Sicilia

Anno del contratto di apprendistato	Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda	Anno scolastico formativo di riferimento
Primo anno	non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none">• Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015• Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015• Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni



Secondo anno	non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> • Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 • Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 • Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Terzo anno	non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> • Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 • Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 • Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Quarto anno	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> • Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015 • Secondo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 • Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) • Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015

1 Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

W B

f

u

P

Q

Ag

Fam
e B

SD

2

